



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 274 del 29/09/2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Azienda USL di Modena ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico Società Partecipate" e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Bilancio, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dal D.Lgs n. 100 del 16 giugno 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito TUSP);

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 24, comma 1, del TUSP ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad adottare entro il 30 settembre 2017 un provvedimento di ricognizione straordinaria, individuando, sulla base dei criteri previsti dal decreto medesimo, le società da alienare o che sono soggette a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, più sotto richiamato;
- l'art. 4, comma 1, del TUSP ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche non possono direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- l'art. 20, comma 1, del TUSP che prevede che le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'art. 20, comma 2, che stabilisce che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi le Amministrazioni rilevino anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP;

ATTESO che ai sensi dall'art 4, comma 2, del TUSP le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate e in particolare:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità dell'art. 17 commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento di loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

RIBADITO ad ogni modo quanto sancito nel 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" che obiettivo primario delle costituite Aziende sanitarie è di soddisfare i bisogni di salute della popolazione residente;

VISTO l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Azienda USL di Modena, risultante dalla nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio 2016 – adottato con Deliberazione n.116/2017- da cui si evince che alla data del 23/09/2016 le società possedute sono le seguenti:

1. Ospedale di Sassuolo SPA con una quota del 51%;
2. Aesculapio S.R.L. partecipazione indiretta a mezzo Sassuolo SPA al 51%;
3. Immobiliare Villa Fiorita S.R.L. con quota del 100%;
4. Formodena SCRL con quota del 5%;
5. CUP-2000 S.c.p.a. con quota del 1,025%;
6. Lepida S.P.A:con quota del 0,00156%;
7. Ervet S.P.A.con quota del 0,0044%;
8. Consorzio di Programma Energia con quota del 5%;

DATO ATTO che l'Azienda USL di Modena, in attuazione di quanto previsto dalla normativa sopracitata, ha avviato il processo di ricognizione straordinaria e di analisi per la razionalizzazione ed eventuale alienazione delle società delle quali detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Azienda, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza del mercato;

DATO ATTO che la ricognizione ed il piano di razionalizzazione/dismissione, sintetizzati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato effettuato con riferimento a tutte le partecipazioni possedute dall'Azienda USL di Modena alla data del 23/09/2016, così come previsto dall'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

DATO ATTO che dall'esame delle partecipazioni detenute da questa Azienda, esse sono riconducibili nell'alveo delle casistiche di società che possono essere mantenute ai sensi dell'art. 4 TUSP o che devono invece essere alienate ai sensi dell'art. 20 commi 1-2 TUSP, come di seguito riassunto:

Società	Fattispecie TUSP	Descrizione
Ospedale di Sassuolo SPA	Art. 4 comma 2 lett.a)	Servizio di interesse generale, inserito nella rete ospedaliera provinciale. Partecipata costituita ai seguito di sperimentazione gestionale autorizzata dalla Regione Emilia Romagna
Aesculapio S.R.L.	Art. 20 comma 2 lett.c) Art.4 comma 2 lett. a)	Società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate Esercizio di attività sanitarie di interesse generale
Immobiliare Villa Fiorita S.R.L.	Art.20 commi 1 e 2 lett. d), e)	Società che nel triennio precedente ha conseguito fatturato < 1 mln €; società con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti
Formodena SCRL	art. 20 commi 1 e 2 art. 4 comma 2 lett. a)	Società di gestione della formazione professionale non annoverabile nelle categorie elencate nell'art. 4 comma 1 del TUSP Esercizio di attività di interesse generale
CUP-2000 S.c.p.A	art. 4 comma 2 lett.d) – comma 4	Società in house rivolta alla produzione di servizi ICT strumentali agli Enti partecipanti
Lepida S.P.A	art. 4 comma 2 lett.d) – comma 4	Società in house rivolta alla gestione della rete regionale a banda larga strumentale agli Enti partecipanti
Ervet S.P.A.	art. 20 commi 1 e 2 art. 4 comma 2 lett. a)	Società per lo sviluppo del territorio Esercizio di attività di interesse generale
Consorzio Programma Energia	art. 20 commi 1 e 2	Società non rientrante tra le attività di cui all'art. 4 soprarichiamate; già dismessa (nota AUSL prot. n. 15422 del 04/03/2015)

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono pertanto le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

1. Immobiliare Villa Fiorita SRL: non risulta annoverabile nelle categorie elencate al comma 1 e seguenti dell'art 4 TUSP, inoltre il fatturato medio del triennio non è superiore a un milione di euro, con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti e, conseguentemente, la partecipazione in detta società risulta fra quelle per le quali è prevista la dismissione;
2. Formodena SRL: non è annoverabile nelle categorie elencate nell'art. 4 comma 1 del TUSP, pertanto la partecipazione in detta società necessita la dismissione;

PRECISATO che la partecipazione al Consorzio di Programma di Energia non è annoverabile tra le categorie elencate nell'art 4 comma 1 TUSP e, anche in ragione dell'esiguità della partecipazione detenuta, è già stata dismessa come da nota AUSL prot. n. 15422 del 04/03/2015;

DATO ATTO che l'alienazione delle partecipazioni individuate per la dismissione deve avvenire ai sensi del citato art. 24 TUSP entro un anno dall'approvazione del presente provvedimento;

RITENUTO di effettuare pertanto l'alienazione delle suddette società con le modalità di seguito specificate:

1. Immobiliare Villa Fiorita SRL: alienazione ai sensi dell'art 10 c.2 TUSP, con diritto di prelazione del Socio;
2. Formodena SRL: alienazione mediante recesso dell'intera partecipazione, con le modalità di cui all'art. 2473 comma 3 e 4 Codice Civile;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per il mantenimento delle sottoindicate partecipazioni:

1. Ospedale di Sassuolo S.p.A.: la Società, che si inserisce nelle logiche di integrazione della rete ospedaliera provinciale, è condotta da una società mista pubblico-privata della quale l'Azienda USL ha la maggioranza del capitale (51%) e la cui genesi è rappresentata dalla delibera regionale di approvazione della sperimentazione DGR 1337/2002. La DGR 102/2009 ha successivamente approvato la sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e l'art. 7 della L.R.ER n. 29/2004, sulla base delle risultanze del triennio sperimentale riportate nella relazione finale approvata dall'Azienda Usl di Modena con Deliberazione n. 237 del 07/10/2008 che qui si richiama;

Come specificato nella citata DGR n. 102/2009, l'Azienda USL di Modena mantiene il ruolo di indirizzo strategico e controllo sulla gestione in coerenza alle linee generali di programmazione regionale e provinciale, determina il contratto di fornitura delle prestazioni e provvede a fornire gli elementi utili alla Regione e agli Enti Locali per l'esercizio dei rispettivi poteri. In tale contesto l'Azienda promuove a tutti i livelli una piena sinergia con l'Ospedale di Sassuolo finalizzata a garantire l'integrazione e continuità assistenziale e l'efficienza della gestione, nonché la piena partecipazione al conseguimento degli obiettivi del Sistema Sanitario Regionale;

Per il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione si è partiti dalla considerazione della permanenza di una valutazione di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali di questa Azienda (così come definita dall'art. 4 comma 1 del TUSP) con riferimento, altresì,

alla tipologia di beni e servizi di interesse generale erogati, per assicurare la necessaria e dovuta continuità dei servizi di cura offerti al cittadino.

La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A. non ha avuto perdite di bilancio continuative e ha riportato risultati positivi nella gestione dei servizi affidati (vedasi relativa scheda 03.02 dell'allegato al presente atto) garantendo quindi una solidità economica a supporto dell'attività stessa. Dalla stabilità della Società deriva, di conseguenza, la sostenibilità, anche economica, del mantenimento della partecipazione.

2. Cup 2000 S.c.p.a.: la Società rientra nelle fattispecie consentite ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) e comma 4 e pertanto non è assoggettata a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione previsti da Testo Unico; si fa inoltre riferimento a quanto più ampiamente motivato con altra Deliberazione adottata in data odierna, che qui si richiama;
3. Lepida S.p.a.: la Società rientra nelle fattispecie consentite ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) e comma 4 e pertanto non è assoggettata a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione previsti da Testo Unico; si fa inoltre riferimento a quanto più ampiamente motivato con altra Deliberazione adottata in data odierna, che qui si richiama;
4. Ervet S.p.A.: posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1, del TUSP, l'Azienda USL di Modena prevede di mantenere la partecipazione in detta società, nelle more di compiere ulteriori valutazioni alla luce degli strumenti che la Regione Emilia Romagna vorrà adottare per dare attuazione alle funzioni che la L.R. n. 14/2014 ha assegnato alla Società Ervet S.p.A.;
5. Aesculapio Srl: trattasi di partecipazione indiretta tramite la controllata Ospedale di Sassuolo Spa, che ha per oggetto attività sanitarie di interesse generale che comprendono sia la diagnostica sia l'attività chirurgica, per la quale si procederà alla razionalizzazione secondo un piano di riassetto che sarà deciso dall'Assemblea dei Soci, organo competente, e formalizzato così come previsto dall'art. 20, comma 3, con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre"

DATO ATTO che l'esito della revisione straordinaria deve essere adottato con provvedimento motivato e che è necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto, sia per legittimare il mantenimento delle partecipazioni in essere, e che lo stesso deve essere comunicato alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 3 e dell'art. 24, c. 1 del TUSP;

VISTE le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" con annesso modello standard di atto di ricognizione per il corretto adempimento da parte degli Enti territoriali, emanate dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017, cui convenzionalmente si ritiene opportuno far riferimento ai fini degli adempimenti di cui al presente provvedimento, ancorché predisposto per gli Enti Territoriali"

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno per la parte di propria competenza

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

a) di approvare la ricognizione straordinaria delle Società partecipate dall'Azienda USL di Modena e contestualmente adottare il piano di dismissione ai sensi dell'art. 24 del TUSP, contenuto [nell'allegato](#) al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che costituisce altresì la relazione di cui all'art. 20 co 2 del TUSP D. Lgs. n.100/2017;

b) effettuare di conseguenza, per le motivazioni più specificamente dettagliate in premessa, l'alienazione delle partecipazioni delle seguenti Società:

1. Immobiliare Villa Fiorita SRL: alienazione ai sensi dell'art 10 c.2 TUSP, con diritto di prelazione del Socio;
2. Formodena SRL: alienazione mediante recesso dell'intera partecipazione, con le modalità di cui all'art. 2473 co 3 e 4 c.c.;

c) di precisare che la partecipazione al Consorzio di Programma di Energia non è annoverabile tra le categorie elencate nell'art 4 comma 1 TUSP e, anche in ragione dell'esiguità della partecipazione detenuta, è già stata dismessa come da nota AUSL prot. n. 15422 del 04/03/2015;

d) di precisare altresì che ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico delle Società partecipate, le procedure di alienazione delle società di cui al punto b) dovranno essere concluse entro dodici mesi dall'adozione del presente provvedimento;

e) di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, le partecipazioni dirette e indirette attualmente possedute delle seguenti Società:

1. Ospedale Sassuolo S.p. a.
2. Lepida S.p.a.
3. Cup 2000 S.c.p.a.
4. Ervet S.p.A.: per la quale si demanda ad ulteriori valutazioni alla luce degli strumenti che la Regione Emilia Romagna vorrà adottare per dare attuazione alle funzioni che la L.R. n. 14/2014 ha assegnato alla Società Ervet S.p.A.;
5. Aesculapio Srl: per la quale si demanda al piano di razionalizzazione che sarà deciso dall'Assemblea dei Soci, organo competente, e formalizzato così come previsto dall'art. 20, comma 3, con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre;

f) di dare mandato al Servizio Bilancio di porre in essere il piano di razionalizzazione/dismissione espresso in premessa e sintetizzato nelle schede allegate, nel rispetto di quanto stabilito dagli statuti delle singole società partecipate in tema di alienazione della quote e recesso;

g) di precisare che gli eventuali oneri finanziari derivanti dalle procedure di razionalizzazione e di dismissione saranno definiti con successivi atti deliberativi;

h) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 l'Ing. Roberto Labanti, Direttore del Servizio Bilancio;

i) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate dal T.U.S.P.;

l) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della LR 50/94 e s.m.i.;

m) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Sanitario
Bianca Caruso

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Azienda AUSL di Modena (www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 03/10/2017 giorni 15 consecutivi.

Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così come sostituito dalla LR n° 29/2004.

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE E DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del 30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all' Albo on line ed è esecutiva dal

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**